



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con Delibera del commissario con poteri di Consiglio Comunale n. 67 del 27.04.2017

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento		
Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento		
Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento		
Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti		
Art. 5 - Definizione di rifiuti urbani		
Art. 6 - Definizione di rifiuti speciali		
Art. 7 - Definizione di rifiuti pericolosi		
Art. 8 - Altre definizioni		
Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani		
Art. 10 - Competenze del soggetto gestore		
Art. 11 - Competenze del Comune		
Art. 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili		
Art. 13 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi		
TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	PAG.	7
Art. 14 - Definizione della zona di raccolta		
Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti		
Art. 16 - Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta porta a porta della frazione indifferenziata		
Art. 17 - Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta porta a porta della frazione recuperabile		
Art. 18 – Rifiuti solidi urbani domestici: Punto di raccolta in frazione Oga.		
Art. 19 - Raccolta a contenitori della frazione recuperabile		
Art. 20 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie		
Art. 21 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali		
Art. 22 - Compostaggio domestico		
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti/ferrosi – raee – frigoriferi – video		
Art. 24 - Raccolta differenziata della frazione verde		
Art. 25 - Trasporto dei rifiuti		
Art. 26 - Trattamento dei rifiuti		
TITOLO III - NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI	PAG.	10
Art. 27 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali		
Art. 28 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili		
Art. 29 - Rifiuti speciali costituiti da RAEE		
Art. 30 - Oneri dei produttori e dei detentori		
TITOLO IV - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	PAG.	11
Art. 31 - Definizione		
Art. 32 - Spazzamento		
Art. 33 - Cestini stradali		
Art. 34 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private		
Art. 35 - Pulizia dei terreni non edificati		
Art. 36 - Pulizia dei mercati		
Art. 37 - Aree occupate da esercizi pubblici		
Art. 38 - Carico e scarico di merci e materiali		
Art. 39 - Asporto di scarichi abusivi		
Art. 40 - Attività di volontariato		
Art. 41 - Disposizioni diverse		
TITOLO V - DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI	PAG.	13
Art. 42 - Divieti		
Art. 43 - Controlli		
Art. 44 – Sanzioni		
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	PAG.	14
Art. 45 - Assunzione del servizio		
Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali		
Art. 47 - Efficacia del presente Regolamento		
ALLEGATO A)	PAG.	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Valdisotto disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, della L.R. 21.1.2000 n. 3, ed ha come oggetto:
 - a) le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

1. Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli art. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:
 - URBANI
 - SPECIALI
2. Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:
 - NON PERICOLOSI
 - PERICOLOSI

Art. 5 - Definizione di rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:
 - 1) i **rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - a) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossi, e simili;
 - b) rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - c) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
 - d) rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - e) rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - f) rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

- 2) i **rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritti all'art. 9 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sotto categorie dei rifiuti domestici;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 4) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d)

Art. 6 - Definizione di rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
 - 1) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - 2) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - 3) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - 4) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - 5) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - 6) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - 7) i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche;
 - 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - 11) il combustibile derivato da rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 1, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 7 - Definizione di rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Art. 8 - Altre definizioni

1. Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
 - 1) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - 2) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - 3) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - 4) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - 5) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro -lattine -plastica) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - 6) raccolta differenziata: la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
 - 7) raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - 8) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - 9) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - 10) soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al D.Lgs. 152/2006;
 - 11) spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - 12) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - 13) utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
 - 14) utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - 15) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;

16) utenze: le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri come stabilito dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984:

1) criteri qualitativi:

- a) imballaggi in cartone, plastica, legno;
- b) contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- c) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- d) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- e) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta;
- f) plastica molle, cellophane, ecc.;
- g) accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
- h) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- i) paglia e prodotti di paglia;
- j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k) feltri e tessuti non tessuti;
- l) pelle e similpelle;
- m) gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici;
- n) pellicole fotografiche sviluppate.

2) criteri quantitativi: ad eccezione dei rifiuti elencati dalla lettera a) alla lettera d) del precedente punto 1), l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti elencati al precedente punto 1) lettere e) e seguenti è limitata ad un quantitativo di 10 Kg/giorno di raccolta

2. I rifiuti speciali assimilati devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

Art. 10 - Competenze del soggetto gestore

1. Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- 2) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 3) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 4) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
- 5) la verifica ed il controllo del corretto conferimento del multimateriale, da parte degli utenti, nelle campagne stradali, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;

2. Il soggetto gestore può svolgere attività di predisposizione di proposte, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a) individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;

- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - e) l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:
- a) l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
 - b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - c) la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 11 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
- 1) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - 2) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento anche con la collaborazione del "gestore" e/o della Polizia Locale;
 - 3) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - 4) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - 5) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli artt. 36 e 37 del presente Regolamento. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - 6) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
 - 7) l'approvazione delle proposte del soggetto gestore, di cui all'art. 10.

Art. 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Art. 13 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 14 - Definizione della zona di raccolta

1. La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Il Comune si riserva, anche su proposta del soggetto gestore, di ampliare o modificare con provvedimento di Giunta il perimetro urbano, al fine di assicurare una sempre più razionale organizzazione del servizio.
3. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 3 e non stabilmente presenti il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore, a seguito di motivata istruttoria, individuerà un apposito punto di conferimento in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15, comunicandolo alle utenze interessate.
4. Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private con più di 6 utenze, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.
2. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani si articola in:
 - 1) Raccolta sull'intero territorio comunale dei R.S.U. indifferenziati, utilizzando il sistema "porta a porta", chiusi in appositi sacchi in plastica a perdere di colore nero e depositati a cura dell'utenza **in idoneo contenitore rigido**, sul ciglio della strada in prossimità dell'ingresso dei loro edifici.
 - 2) Raccolta differenziata
 - a) Raccolta differenziata multimateriale di contenitori per liquidi in plastica con lattine in alluminio e in banda stagnata.

Raccolta sull'intero territorio comunale dei contenitori per liquidi in plastica con lattine in alluminio e banda stagnata utilizzando il sistema "porta a porta", chiusi in appositi sacchi in plastica a perdere di colore giallo e depositati a cura dell'utenza sul ciglio della strada in prossimità dell'ingresso dei loro edifici.
 - b) Raccolta differenziata di carta e cartone.

Raccolta sull'intero territorio comunale di carta e cartone utilizzando il sistema "porta a porta", chiusi in appositi sacchi in plastica a perdere di colore azzurro o sfusi ridotti volumetricamente (per utenze non domestiche) e depositati a cura dell'utenza sul ciglio della strada in prossimità dell'ingresso dei loro edifici.

Il deposito sul ciglio della strada in prossimità dell'ingresso degli edifici dei singoli utenti dovrà avvenire esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 del giorno antecedente (e non prima) e il passaggio della ditta appaltatrice nel giorno previsto da calendario annuale;

3. Le aree circostanti i punti di raccolta verranno lasciate pulite e spazzate a cura del concessionario del servizio.
4. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
5. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. Di tale astensione l'operatore dovrà effettuare segnalazione alla Polizia Locale o all'Ufficio Tributi del Comune.
6. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
7. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Art. 16 - Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta porta a porta della frazione indifferenziata.

1. Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato nell'ambito del territorio comunale quale delimitato dal perimetro del Centro abitato come definito nel vigente Piano Regolatore Generale, per tutto l'arco dell'anno secondo il calendario dei passaggi che verrà predisposto ed approvato con provvedimento della Giunta comunale e con le modalità del "porta a porta", ovunque tecnicamente ed economicamente possibile.
2. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

Art. 17 - Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta porta a porta della frazione recuperabile.

1. Le frazioni merceologiche raccolte in questo modo sono: **CARTA E CARTONE, PLASTICA, LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.**
2. Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato nell'ambito del territorio comunale quale delimitato dal perimetro del Centro abitato come definito nel vigente Piano Regolatore Generale, per tutto l'arco dell'anno secondo il calendario dei passaggi che verrà predisposto ed approvato con provvedimento della Giunta comunale con le modalità del "porta a porta", ovunque tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 18 – Rifiuti solidi urbani domestici: Punto di raccolta in frazione Oga.

1. Nel punto di raccolta di Oga possono essere conferiti unicamente **RSU – CARTA – PLASTICA** e l'utilizzo è riservato **esclusivamente** alla popolazione non residente;

Art. 19 - Raccolta a contenitori della frazione recuperabile.

1. La raccolta viene svolta per la frazione recuperabile del **VETRO**.
2. Gli utenti sono invitati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori appositamente segnalati e predisposti. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
3. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato.

Art. 20 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:
 - 1) pile a bottone;
 - 2) pile stilo;
 - 3) batterie per attrezzature elettroniche.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

Art. 21 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicine, ai sensi del d.P.R. 254/2003, sono così individuati: farmaci di provenienza domestica.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le farmacie e ambulatori.

Art. 22 - Compostaggio domestico

1. Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composter o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato.

Art. 23 - Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti/ferrosi – raee – frigoriferi – video.

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti/ferrosi, raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), frigoriferi e video viene effettuata presso il Centro di Raccolta sito in Bormio Via Monte Cristallo (località Ask).
2. I raee, frigoriferi e video vengono raccolti separatamente dai rifiuti urbani ingombranti/ferrosi come previsto dal D. lgs. 151/2005.

Art. 24 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde (sfusa e non putrescibile) deve essere portata a cura dell'utenza presso il Centro di Raccolta sito in Bormio Via Monte Cristallo (località Ask).
2. Lo stoccaggio della frazione verde non deve superare i 2 giorni.

Art. 25 - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 26 - Trattamento dei rifiuti

1. Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la scarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.
2. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 27 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 28 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 29 - Rifiuti speciali costituiti da RAEE

1. I rifiuti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Art. 30 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - 1) autosmaltimento dei rifiuti;
 - 2) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - 3) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - 4) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 31 - Definizione

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 32 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento, effettuato dall'Amministrazione Comunale, periodico e programmato, viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate. Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.
2. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, nonché delle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Art. 33 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, possono provvedere all'installazione di cestini getta-carte per rifiuti di piccole dimensioni. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Art. 34 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 35 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.
4. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 36 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolare la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

Art. 37 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Art. 38 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.
2. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

Art. 39 - Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 40 - Attività di volontariato

1. Il Comune si può avvalere della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni (ad esempio le Guardie Ecologiche Volontarie), per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.
2. Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dal Comune che controllerà anche l'attività affidata al volontariato, che avverrà secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.
3. Le associazioni di volontariato potranno essere impiegate anche per procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Comune.

Art. 41 - Disposizioni diverse

1. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, (vietato nei giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI

Art. 42 - Divieti

1. Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- 4) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti; in particolare non potrà essere utilizzato il vecchio cassonetto in maniera che lo stesso sia accessibile ad un uso indiscriminato; l'utenza alla quale è destinato dovrà gestirlo in maniera responsabile ed esclusiva impedendo l'accesso e l'utilizzo indiscriminato.
- 5) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 6) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
- 7) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 8) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 9) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- 10) conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento, previsto dall'art. 14;
- 11) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
- 12) abbandonare bottiglie o altri oggetti fuori dalle campane previste per la raccolta del vetro;
- 13) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- 14) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

Art. 43 - Controlli

1. Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 44 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili così come previsto dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Locale - Urbana adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2007.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.
3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Assunzione del servizio

1. Il Comune di Valdisotto, con diritto di privativa, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi.

Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 47 - Efficacia del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.05.2017.
2. Ogni precedente disposizione comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.

ALLEGATO A

RIFIUTI DA RACCOGLIERE NEL SACCO AZZURRO

CARTA E CARTONE

- Giornali, Riviste, Libri;
- Cartoncino, Cartone ondulato;
- Scatola della pasta e del riso;
- Rotolino interno di scottex e carta igienica;
- Vaschette porta uova di cartoncino;
- Tetrapak (cartone del latte, succhi di frutta, panna, vino, the, acqua, pomodoro).

I cartoni, devono essere appiattiti ed eventualmente anche sminuzzati a dimensioni tali da poter essere gestiti dagli operatori.

Materiali non conformi

- Carta oleata;
- Carta plastificata;
- Carta sporca di alimenti;
- Carta abrasiva;
- Carta ricalcante.

I rifiuti riciclabili non devono contenere residui organici e devono essere puliti

RIFIUTI DA RACCOGLIERE NEL SACCO GIALLO

IMBALLAGGI IN PLASTICA CON LATTINE IN ALLUMINIO (AL) E IN BANDA STAGNATA (ACC)

- Sacchetti in plastica (ad es. sacchetti della spesa);
- Bottiglie in plastica per bevande;
- Flaconi in plastica per l'igiene personale;
- Flaconi in plastica di prodotti per la casa;
- Polistirolo di provenienza domestica (piccole dimensioni);
- Vaschette alimentari che hanno contenuto frutta e verdura o pasta fresca;
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere;
- Vaschette porta-uova di plastica;
- Cellophane di provenienza domestica;
- Lattine in alluminio per bibite e barattoli di alluminio che hanno contenuto alimenti (carne in scatola...);
- Barattoli in banda stagnata per alimenti (piselli, pelati, tonno, scatolette animali ecc.);
- Coperchi alimentari di metallo.

I rifiuti riciclabili non devono contenere residui organici e devono essere puliti

Materiali non conformi

- Giocattoli;
- Piatti e bicchieri e posate di plastica, ecc.;
- Custodie CD;
- Tubi di gomma;
- Catini e annaffiatoj;
- Parti di arredo (ad es. sedie, tavoli, ecc.);
- Articoli per l'edilizia;
- Grucce appendiabiti;
- Borse, zainetti di plastica;
- Bidoni e cestini porta rifiuti;
- Cartellette, porta documenti;
- Elastici, righelli, gomme per cancellare;
- Tappetini di plastica;
- Componenti di auto in plastica;
- Guarnizioni.

RIFIUTI DA RACCOGLIERE NEL SACCO NERO O TRA GLI INGOMBRANTI

TUTTO CIÒ CHE RIMANE DOPO AVER SEPARATO CARTA, VETRO, PLASTICA, VERDE, FRAZIONE UMIDA E DOPO AVER SEPARATO I RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (PILE, FARMACI, LATTE DI VERNICE)

- Scarti di cucina organici e biodegradabili (freddi) Resti alimentari (solo per utenza domestica);
- Alimenti avariati o scaduti (senza confezione);
- Gusci d'uova (solo per utenza domestica);
- Scarti di frutta e verdura, piccoli ossi (solo per utenza domestica);
- Fondi di caffè e filtri di the (solo per utenza domestica);
- Pane rafferma o ammuffito (solo per utenza domestica);
- Salviette di carta, carta da cucina tipo scottex;
- Escrementi e lettiere di piccoli animali domestici;
- Foglie, fiori, rametti e radici di piante in vaso;
- Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, articoli per casalinghi, complementi d'arredo, ecc.);
- Giocattoli;
- Film alluminato (carta del caffè, gomme da masticare, etc.);
- Biro, squadre, righelli etc.;
- CD, musicassette, videocassette e loro custodie;
- Negativi fotografici;
- Piatti, bicchieri, posate in plastica ;
- Canne per l'irrigazione;
- Articoli per l'edilizia;
- Barattoli per colle, vernici, solventi;
- Grucce appendiabiti;
- Borse, zainetti, sporte;
- Posacenere, portamatite;
- Bidoni e cestini portarifiuti;
- Cartellette, portadocumenti;
- Componentistica ed accessori auto;
- Sacconi per materiale edile (calce, cemento,...) ;
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto;
- Tubetto del dentifricio e spazzolini, pettini, spazzole e accessori bagno;
- Polistirolo usato negli imballaggi;
- Reti di sostegno e sottovasi per fiori;
- Vaschette e barattoli di plastica dura (es. vaschette dei tortellini o dell'insalata russa);
- Plastichetta frutta;
- Reti in plastica per frutta;
- Catini, cesti e secchi;
- Cinturini di orologio;
- Lamette usa e getta;
- Cotton-fioc;
- Rottame di piatti e vasellame;
- Plastiche non riciclabili;
- Carta oleata;
- Pellicole plastiche non recuperabili;
- Pannolini e assorbenti;
- Guarnizioni;
- Oggetti in pelle – similpelle;
- Sacche per dialisi di plastica;
- Tappi di sughero.

VERDE :comprende il materiale ligneo-cellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc

FRAZIONE UMIDA (per utenze non domestiche)

- Avanzi freddi di cibo in genere, frutta e verdura, carne, pesce, ossa, uova, pasta, pane, biscotti, crackers, sfarinati.

Materiali non conformi

- Barattoli, contenitori, lattine, sacchetti in plastica, vaschette, bottiglie, vasetti, liquidi.

RIFIUTI DA RACCOGLIERE NELLE CAMPANE DEL VETRO

- Bottiglie di vetro
- Vasetti per conserve in vetro
- Stoviglie di vetro

Materiali non conformi

- Tappi delle bottiglie di metallo e di sughero
- Contenitori in ceramica e maiolica
- Plastica e sacchetti di plastica
- Lampadine
- Qualsiasi altro rifiuto diverso dal vetro